

**OGGETTO:**

**MODIFICA REGOLAMENTO COMUNALE DI POLIZIA MORTUARIA E CIMITERIALE**

VISTO il vigente regolamento comunale di Polizia Mortuaria approvato con atto del C.C. n.7/1991;

VISTO in particolare l'art.42 del suddetto regolamento che prevede che nei loculi può essere contenuto un solo feretro;

VISTO che si rende necessario prevedere la possibilità di poter inserire nel loculo già occupato dal feretro anche eventuali resti cinerari (urna cineraria) o resti mortali a seguito di estumulazione (celletta ossario);

RITENUTO pertanto di regolarizzare tale possibilità attraverso la modifica dell'art.42 del regolamento;

VISTO al riguardo il DPR 10/09/1990 n.285 di approvazione del regolamento di polizia mortuaria che in proposito nulla vieta affinché possano essere inserite in un loculo oltre al feretro anche eventuali urne cinerarie o cellette ossario;

RITENUTO di modificare il citato art.42 del regolamento comunale permettendo il posizionamento nel loculo già occupato dal feretro anche di urne cinerarie e/o cassette ossario;

VISTO l'art.42 del regolamento comunale così modificato:

- 1 – le nicchie (cellette ossario) possono contenere i resti mortali contenuti in cassetta ossario o urna cineraria per un massimo di n.2 soggetti;*
- 2 – i loculi possono contenere un solo feretro e urne cinerarie e/o cassette ossario riferiti a defunti di 1<sup>a</sup> grado di parentela nei confronti del soggetto tumulato nel loculo fino ad un massimo di n.1(uno) oltre lo stesso;*
- 3 – il diritto di sepoltura è circoscritto alla sola persona per la quale viene fatta la concessione. Per i loculi, successivamente alla tumulazione della persona designata è ammesso il posizionamento di cassetta ossario e/o urne cinerarie riferite a defunti di 1<sup>a</sup> grado di parentela nei confronti del soggetto avente diritto di sepoltura;*
- 4 – non può perciò essere ceduto in alcun modo né per qualsiasi titolo. Il diritto di concessione individuale ha la durata di 60 anni dalla data di prima tumulazione della salma e/o resti mortali o urna cineraria;*
- 5 – alla scadenza di tale termine il Comune rientrerà in possesso del loculo facendo porre i resti mortali nell'ossario comune; è riservata però agli eredi la facoltà di rinnovare la concessione in vigore all'epoca della scadenza;*
- 6 – i resti mortali potranno essere collocati anche in speciali loculi ossario individuali;*
- 7 – relativamente alle tombe di famiglia, le stesse possono contenere, in ogni loculo, n.1 (uno) urne cinerarie e/o cassette ossario, se già presente nel loculo un feretro, oppure n.3 (tre) se il loculo non viene destinato alla tumulazione del feretro. La tumulazione sia del feretro che delle urne cinerarie e cassette ossario è riservato ai soggetti indicati nel contratto di concessione.*

RITENUTO di approvare la suddetta variazione all'art.42 del regolamento comunale di Polizia Mortuaria;

VISTO il parere favorevole del Responsabile dell'Ufficio tecnico ai sensi dell'art. 49 del D. Lgs. 267/2000;

CON voti favorevoli unanimi espressi nei modi di legge;

#### DELIBERA

- Di approvare, per i motivi di cui in narrativa, la modifica all'art.42 del regolamento comunale di Polizia Mortuaria che avrà il seguente nuovo tenore:

*1 – le nicchie (cellette ossario) possono contenere i resti mortali contenuti in cassetta ossario o urna cineraria per un massimo di n.2 soggetti;*

*2 – i loculi possono contenere un solo feretro e urne cinerarie e/o cassette ossario riferiti a defunti di 1^ grado di parentela nei confronti del soggetto tumulato nel loculo fino ad un massimo di n.1 (uno) oltre lo stesso;*

*3 – il diritto di sepoltura è circoscritto alla sola persona per la quale viene fatta la concessione. Per i loculi, successivamente alla tumulazione della persona designata è ammesso il posizionamento di cassetta ossario e/o urne cinerarie riferite a defunti di 1^ grado di parentela nei confronti del soggetto avente diritto di sepoltura;*

*4 – non può perciò essere ceduto in alcun modo né per qualsiasi titolo. Il diritto di concessione individuale ha la durata di 60 anni dalla data di prima tumulazione della salma e/o resti mortali o urna cineraria;*

*5 – alla scadenza di tale termine il Comune rientrerà in possesso del loculo facendo porre i resti mortali nell'ossario comune; è riservata però agli eredi la facoltà di rinnovare la concessione in vigore all'epoca della scadenza;*

*6 – i resti mortali potranno essere collocati anche in speciali loculi ossario individuali;*

*7 – relativamente alle tombe di famiglia, le stesse possono contenere, in ogni loculo, n.1 (uno) urne cinerarie e/o cassette ossario, se già presente nel loculo un feretro, oppure n.3 (tre) se il loculo non viene destinato alla tumulazione del feretro. La tumulazione sia del feretro che delle urne cinerarie e cassette ossario è riservato ai soggetti indicati nel contratto di concessione.*

- Successivamente, con separata votazione con voti favorevoli unanimi, resa nei modi di legge, la presente deliberazione viene dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D. Lgs n. 267/2000.

\*\*\*\*\*

Lo svolgimento dell'intera seduta con i singoli interventi dei membri del Consiglio Comunale è registrata su nastro magnetico consultabile quale documento.